CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **27/12/2009** N. **327**

Oggetto: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA (art. 159 T.U.E.L.) 1° SEMESTRE 2010

L'anno **duemilanove** , addì **ventisette** , del mese di **dicembre** , alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE , nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	No
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
IOVENE ENRICO	ASSESSORE	Si

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE MONTUORI RAFFAELE

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore al Bilancio;
PREMESSO che:

- l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce, in maniera inequivocabile, l'impignorabilità delle somme degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, destinate a: retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri per tre mesi ; a rate di mutui e di prestiti relativi al semestre successivo; all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

- La suddetta norma impone inoltre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità. La disposizione, sancisce quindi l'inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione anche presso soggetti diversi dal Tesoriere degli Enti Locali, prevedendo che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione della norma positiva non determinano alcun vincolo sui beni oggetto della procedura espropriativa, né limitazione alcuna sull'attività del Tesoriere;
- Il provvedimento deliberativo deve indicare distintivamente, per i vari titoli, le somme che si presume siano necessarie limitatamente al semestre considerato, tenuto presente altresì che il comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 77/1995 (poi integralmente trasposto, nell'identico testo, nell'attuale comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati non opera qualora dopo l'adozione della delibera in parola, siano emessi mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente" (cfr. Corte Cost. Sent. 15-20 marzo 1998 n. 69, G.U. S. Sp. n. 12 del 25.03.1998);
- La Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che l'art. 159 del Tuel, n. 267/2000, non ha riproposto la dizione introdotta dalla predetta sentenza della Consulta n. 69/1998, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso" (sentenza Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211, che dichiara l'incostituzionalità già adottata nei confronti di norma di identico contenuto – art. 113 – D.Lgs. 25/02/1995, n. 77);
- In particolare, passando allo specifico problema dell'individuazione dei servizi locali indispensabili indicati alla lett. c) dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, va considerato che i suddetti servizi locali come inizialmente definiti con validità triennale dal D.M. Interno del 28 maggio 1993 e da quella data non più aggiornati, traggono la loro genesi dall'art. 37 lett. h) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale precisa che "per servizi indispensabili" si debbono intendere "quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità". Uniformità della diffusione territoriale dei servizi ed essenzialità degli stessi sulla struttura organizzativa elementare dell'Ente, rappresentano i criteri guida sulla base dei quali l'Ente valuta se siano o meno indispensabili;
- In tale ambito l'Amministrazione Comunale ritiene che l'elencazione dei servizi locali indispensabili contenuti nel più volte citato decreto ministeriale sia ormai riduttiva ed insufficiente alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del "federalismo amministrativo", del "decentramento" e della "sussidiarietà" (Legge delega 15 marzo 1997 n. 59) e successivi decreti legislativi di conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti. Infatti le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli Enti Locali sono quelli che attengono alla cura

degli interessi delle rispettive comunità nonchè quelli comunque localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da organi centrali o periferici dello Stato o di altri Enti pubblici. Attribuendo quindi alla regola della "sussidiarietà orizzontale" quell'ampio respiro voluto dal legislatore, può senz'altro ritenersi che l'esercizio delle funzioni e la cura degli interessi della comunità debba essere preferibilmente esercitato dal Comune quale Ente rappresentativo della collettività locale e centro di riferimento di interessi comunitari che in esso trovano la loro collocazione secondo gli ulteriori corollari della solidarietà e della ausiliarietà. E' del tutto evidente quindi che il fondamento sostanziale del principio di sussidiarietà risiede nell'esigenza di conseguire la massima prossimità tra istituzioni e cittadini affidando l'esercizio dell'attività pubblicistica al Comune che è sicuramente più vicino alla propria comunità in quanto maggiormente in grado di interpretare bisogni e aspettative sociali. Sembra logico quindi ritenere che, rientrando i nuovi compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 112/1998 certamente tra le attività istituzionali del Comune, queste debbano, ove ne abbiano le caratteristiche, essere ricompresi tra i servizi locali indispensabili quali esigenze effettive e concrete derivanti dalla collettività locale;

CONSIDERATO inoltre che:

- la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 27, comma 13, modificato dall'art. 3 quater della Legge 24.04.2002 n. 75, recita testualmente: "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno;

- Gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali";
- effettuata una attenta ed approfondita ricognizione dei servizi locali indispensabili oggi in atto nel Comune di Ischia, nonchè il grado di fruizione ed il consolidamento ormai radicato e sentito nelle aspettative della propria Comunità;
- già l'art. 2 della legge 3 agosto 1999 n° 265 aveva già ampliato considerevolmente l'autonomia degli enti locali stabilendo per gli stessi, la titolarità... "di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà;"
- lo stesso principio risulta recepito e ancor più rafforzato dall'art. 1, e dall'art. 3, comma 5, (autonomie dei Comuni) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

DATO ATTO che:

- la modifica al titolo V della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3) ha rafforzato considerevolmente i compiti e le funzioni amministrative spettanti al Comune e alla Provincia;

- Avuto riferimento ai principi fondamentali statuiti nella legge 27/05/2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;

VERIFICATO che per il 1° Semestre 2010 le spese sono quantificate come risulta nell'allegato prospetto e che il riferimento contabile è quello del bilancio del bilancio di previsione 2010 in corso di formazione e del bilancio di previsione 2009 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7/05/2009;

RITENUTO che:

i servizi, i beni del predetto prospetto sono stati individuati come indispensabili ai sensi delle seguenti disposizioni:

- L. 15 marzo 1997 n. 59 - art. 4; - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, artt. 1 (Oggetto), 3 (Autonomia dei comuni e delle province), 4 (Sistema regionale delle autonomie locali), 13 (Funzioni) e 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale);
- Art. 114, 117, 118 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3/2001 e all'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui alla legge 27 marzo 2003, n. 131.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000 n267;
CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. Di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa che qui viene richiamata *per relationem* onde valere ad ogni effetto di legge.
2. Di quantificare in via preventiva le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del T.u.e.l, relative al 1° semestre 2010, come risulta dall'allegato prospetto che della presente costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la base di riferimento per i conteggi indicati nel prospetto sono quelli del Bilancio preventivo 2010 in corso di formazione.
4. Di dare atto inoltre che ai sensi art. 27 comma 13 della Legge Finanziaria L. 448/2001 modificato dall'art. 3 *quater* legge 24.04.2002 n. 75 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme disponili sulle contabilità speciali provenienti dall'addizionale IRPEF.
5. di dare atto che nei confronti del Comune di Ischia è in corso la procedura straordinaria di liquidazione ai sensi dell'articolo 268 *bis* del T.u.e.l.
6. di darsi atto, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 268 *ter* del T.u.e.l. fino alla conclusione della procedura prevista dall'articolo 268 *bis*, non sono ammesse procedure di esecuzione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
7. di incaricare il Tesoriere Comunale, in particolare, della scrupolosa osservanza del comma 2 dell'art. 159 TUEL, tenuto conto della dizione disposta con sentenza n. 211, 4-18 giugno 2003 della Corte Costituzionale.
8. Di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Ischia: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Ischia Porto.
9. di dare atto che il responsabile del Servizio finanziario è incaricato della puntuale esecuzione del presente provvedimento unitamente alle verifiche da parte del Collegio dei Revisori a cui verrà trasmessa copia.

10. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.u.e.l. .

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Ferrandino

IL V.SEGRETARIO GENERALE
Avv.Raffaele Montuori

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi relazione allegata

...

Il RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

..., si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Il RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

..., si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Il RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

...e da prospetto che segue:

€ ....., Cap. ..... Intervento .....
€ .....
€ .....
€ .....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-12-2009

Il Messo Comunale

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui allìart. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 33421 del 30-12-2009

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il_____

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N._____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N._____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

_____

V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE